**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 73°** — **ROMA - Giovedì, 1° dicembre 1932 - ANNO XI** — **Numero 277**

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| **In** Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II). | L. | **108** | **63** | **45** |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | **240** | **140** | **100** |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | **72** | **45** | **31,50** |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | **160** | **100** | **70** |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento* I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

**Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

**Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.**

**Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.**

## SOMMARIO

**Presidenza del Consiglio dei Ministri:** Decreto del Capo del Governo 28 novembre 1932-XI: Nomina del presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . Pag. 5386

### LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1932, n. **1496**.
**Provvedimenti per fronteggiare la crisi dei trasporti in concessione alla industria privata** . . . . . . . . . . Pag. 5386

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1932, n. **1497**.
**Proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930** . . . Pag. 5387

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1932, n. **1498**.
**Autorizzazione a provvedere, con sopravanzo del fondo di L. 18.000.000 di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, ad altri lavori interessanti il Ministero dell'aeronautica.** . . Pag. 5388

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1932, n. **1499**.
**Variazioni allo stato di previsione della spesa di alcuni Ministeri e allo stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1932-33** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5388

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1500**.
**7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33** . . . . . . . . . Pag. 5390

REGIO DECRETO 21 settembre 1932, n. **1501**.
**Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Allesina Maddalena fu Carlo in Poggio », con sede in Pogno, frazione del comune di Castelli Cusiani** . . . . . . . . . . . Pag. 5391

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. **1502**.
**Riconoscimento della personalità giuridica del Santuario della Madonna del Bosco in Imbersago di Robbiate Paderno.** Pag. 5391

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. **1503**.
**Riconoscimento della personalità giuridica della Casa della Compagnia di Gesù, in Firenze** . . . . . . . . . Pag. 5391

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. **1504**.
**Riconoscimento, agli effetti civili, del decreto 1° luglio 1930 del Vescovo di Ostia e Albano, concernente l'onere di un coadiutore al parroco di S. Maria delle Grazie, in Marino** . Pag. 5391

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. **1505**.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Vicaria curata di S. Maria della Purità, in Capo Molini** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5391

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932.
**Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di pietà di Bologna** . . . . . . . . . . Pag. 5391

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1932.
**Determinazione delle caratteristiche tecniche dei buoni postali di risparmio da emettersi dal 1° dicembre 1932-XI** . Pag. 5392

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1932.
**Riconoscimento del Fascio di Ciggiano (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310** . . Pag. 5392

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1932.
**Calendario di Borsa per l'anno 1933-XI** . . . . Pag. 5393

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana** . . . Pag. 5393

**PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO**

**Ministero degli affari esteri:** R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474, relativo all'approvazione del Protocollo firmato a Roma l'11 novembre 1932, per l'applicazione dell'Accordo del 7 luglio 1932, concernente la liquidazione del saldo della stanza di compensazione (clearing) italo-austriaca . . . Pag. 5398

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

**Ministero delle finanze:**
Media dei cambi e delle rendite . . . . . . . Pag. 5398
Rettifiche d'intestazione . . . . . . . . . . . Pag. 5399

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:**
Sistemazione idraulico-forestale del bacino montano « Rio Scorza » in provincia di Parma . . . . . . . . . Pag. 5400
Riordinamento dei Consorzi di bonifica della « Bassa friulana » . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5400
Costituzione del Consorzio di bonifica del Rio Narcao in provincia di Cagliari . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5400

**SUPPLEMENTI ORDINARI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 277 DEL 1° DICEMBRE 1932-XI:

**Bollettino** delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 78: **Città di Ventimiglia:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti civici estratte il 17 novembre 1932. — **Città di Mondovì:** Elenco delle obbligazioni del prestito 6 per cento, emissione 1930, sorteggiate il 15 novembre 1932. — **Società delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma, in Roma:** Elenco delle obbligazioni 5 per cento sorteggiate il 14 novembre 1932. — **Tessitura Lenot, in Torino:** Elenco delle obbligazioni, emissione 1920, sorteggiate nella 7ª estrazione del 17 novembre 1932. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni dei Comuni aggregati sorteggiate il 17 novembre 1932. — **Società anonima costruzioni idroelettriche « S.A.C.I. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1932. — **Società elettrochimica dell'Adda, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1932. — **Osram - Società riunite Osram Edison Clerici, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1932. -- **Società anonima Introini e C., in Gallarate:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1932. — **Società delle guidovie centrali venete, in Padova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 86ª estrazione del 18 novembre 1932. - Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 43ª estrazione del 19 novembre 1932.

# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Decreto del Capo del Governo 28 novembre 1932-XI: Nomina del presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.**

Decreto del Capo del Governo 28 novembre 1932-XI, col quale, a seguito delle dimissioni rassegnate dal luogotenente generale della M.V.S.N., avv. Guido Cristini, viene nominato presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato il console generale della M.V.S.N. nob. Antonino Tringali Casanuova.

**(7534)**

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1932, n. **1496.**

**Provvedimenti per fronteggiare la crisi dei trasporti in concessione alla industria privata.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare talune modifiche alla vigente legislazione in materia di ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata, per fronteggiare l'attuale situazione del traffico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo può rendere obbligatori i raggruppamenti organici di servizi pubblici di trasporto di cui al 2° comma dell'art. 16 del R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752.

Qualora per la costituzione di tali raggruppamenti occorra procedere alla risoluzione di concessioni in corso di servizi pubblici di trasporto, spetterà ai concessionari, oltre la restituzione della cauzione, una giusta indennità da stabilirsi d'accordo fra le parti, o, in mancanza di accordo, da un collegio arbitrale composto come all'art. 20 del decreto sopra citato.

Il raggruppamento non avrà attuazione se non dopo che sia stata definitivamente determinata l'anzidetta indennità, che sarà posta a carico dell'Azienda assuntrice dei servizi raggruppati.

Per i servizi pubblici di trasporto compresi nei raggruppamenti potrà essere stabilita, d'accordo col Ministero delle finanze, una data unica di scadenza, indipendentemente dalla durata prevista per le singole categorie dei servizi stessi dalle disposizioni legislative che li riguardano, ma in nessun caso oltre il limite fissato per le concessioni ferroviarie.

Dalla unificazione delle diverse scadenze dei servizi di trasporto non potrà derivare allo Stato un onere maggiore di quello complessivo che ad esso fa carico per le varie linee che vengono raggruppate in relazione alla rispettiva durata, nè un aumento dell'onere annuo complessivo vigente alla data di attuazione del raggruppamento.

Anche in mancanza delle norme previste nel ripetuto articolo 16 del R. decreto 2 agosto 1929, n. 2150, il Governo può far luogo ai detti raggruppamenti in base ad accordi fra i vari Enti interessati.

Art. 2.

In casi speciali in cui se ne riconosca la convenienza, ai concessionari di ferrovie e tramvie può, su loro domanda, essere consentita, con le condizioni e modalità che il Ministero

delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili) riterrà di prescrivere, l'adozione di nuovi sistemi di trazione; ovvero la sostituzione del servizio ferroviario o tramviario con autoservizi o con filovie; od anche la riduzione o soppressione dei servizi.

Tali provvedimenti potranno riguardare il solo servizio merci, o il solo servizio viaggiatori, ovvero entrambi i servizi, ed essere effettuati per parte o per l'intera lunghezza della linea con carattere saltuario o a periodi determinati.

Analoghi provvedimenti potranno essere adottati, in quanto applicabili, ai servizi di navigazione interna.

Nei detti casi, dopo un congruo periodo di esperimento che potrà al massimo durare due anni, il Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze, procederà alla revisione della sovvenzione nei riguardi dell'esercizio, per quelle variazioni che, entro i limiti della sovvenzione stessa, risultasse possibile apportare alla sua misura, avuto riguardo all'onere reale complessivo gravante sulle aziende in dipendenza della nuova organizzazione del servizio.

Art. 3.

Per i servizi pubblici di trasporto in concessione i quali, anche dopo l'applicazione dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti, fossero riconosciuti dall'Amministrazione governativa insuscettibili di durata vitale, si potrà, dietro richiesta del concessionario ed intesi i corpi consultivi, far luogo alla risoluzione della concessione, procedendo alla relativa liquidazione sulla base dei diritti che a ciascuno spetterebbero qualora si trattasse di scadenza ordinaria della concessione, ed escluso qualsiasi obbligo dello Stato di rilevare quanto appartiene al concessionario.

Art. 4.

Ai fini della durata della concessione e nei riguardi tecnici dell'esercizio, nonchè del materiale e della circolazione, le filovie di cui all'art. 2 sono regolate dalle disposizioni vigenti per le tramvie.

Art. 5.

Il personale di ruolo esonerato in dipendenza dell'applicazione dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti — oltre il trattamento previsto dalle leggi in vigore — avrà titolo di preferenza per l'assunzione nei nuovi servizi raggruppati o sostituiti ai preesistenti.

Art. 6.

A modifica delle prescrizioni contenute nell'art. 127 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e del 2° comma dell'art. 18 del R. decreto 2 agosto 1929, numero 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, le aziende sono autorizzate a concedere, per speciali trasporti ed in particolari circostanze, temporanee riduzioni di tariffe ed agevolazioni nelle condizioni di trasporto, quando ciò sia richiesto dall'urgenza di conservare, sviluppare od acquistare — con utile della Azienda — traffico viaggiatori o merci, con obbligo però di darne comunicazione, entro 15 giorni dall'attuazione, al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) per la ratifica, e ferma restando l'osservanza delle anzidette prescrizioni di legge per qualsiasi variazione di carattere definitivo alle tariffe e condizioni normali.

Tali temporanee riduzioni non potranno eccedere la durata di un anno per le merci, e di due mesi per i viaggiatori. In caso di mancata ratifica, le riduzioni accordate cesseranno immediatamente dall'aver vigore.

La rinnovazione, per qualsiasi durata, delle concessioni di carattere temporaneo di cui ai precedenti commi, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili).

Art. 7.

Le disponibilità del fondo per la Previdenza del personale adibito ai pubblici servizi di trasporto di cui all'art. 8 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, vanno a preferenza investite nelle operazioni finanziarie di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, numero 1447. La stessa disposizione vale per i fondi di rinnovo che, a norma dell'art. 10 del R. decreto 2 agosto 1929, numero 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, vengano depositati presso lo stesso Istituto che gestisce il suddetto Fondo di previdenza.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 14 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1932 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 326, foglio 113.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1932, n. 1497.

**Proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire una proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' prorogato al 31 dicembre 1933 il termine fissato dal secondo comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1579, per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste nell'articolo medesimo per i contratti di mutuo e

rispettive garanzie, che saranno stipulati per far fronte alla spesa di riparazione o di ricostruzione di fabbricati che abbiano riportato danni attribuibili alle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1932 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 326, foglio 111.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1932, n. **1498.**

**Autorizzazione a provvedere, con sopravanzo del fondo di L. 18.000.000 di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, ad altri lavori interessanti il Ministero dell'aeronautica.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 437, che ha convertito in legge il R. decreto 23 novembre 1931, n. 1642;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che lo stanziamento di L. 18.000.000 di cui alla legge suddetta si appalesa esuberante in confronto alla spesa che occorre per la costruzione della Caserma avieri e dell'Istituto di guerra aerea in Roma;

Ritenuta l'assoluta necessità di impiegare la residua disponibilità nella esecuzione di altri lavori che interessino la Regia aeronautica e che rivestano carattere di particolare urgenza, concorrendo con ciò anche a vantaggio della disoccupazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Con il fondo di L. 18.000.000 stanziato nel bilancio dei Lavori Pubblici con la legge 24 marzo 1932, n. 437, oltre che gli edifici per Caserma avieri e per l'Istituto di guerra aerea, sarà provveduto anche alla esecuzione di altri lavori da designarsi dal Ministero dell'aeronautica.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — BALBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1932 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 326, foglio 122.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1932, n. **1499.**

**Variazioni allo stato di previsione della spesa di alcuni Ministeri e allo stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1932-33.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 19 maggio 1932, nn. 560 e 566; 26 maggio 1932, nn 568 e 569; 6 giugno 1932, nn. 636 e 676, e 16 giugno 1932, n. 711;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa di alcuni Ministeri, e nel bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'educazione nazionale, dell'interno, della guerra e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Nel bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1932 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 326, foglio 124.* — MANCINI.

TABELLA *A*.

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1932-33.**

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 39 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . . . . . L. 300.000

**Cap. n. 57-*quater*** (di nuova istituzione) — **Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Tribunale speciale per la difesa dello Stato** . . . . » 25.000

**Cap. n. 59** — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati, ecc. (Milizia volontaria sicurezza nazionale) . . . . . . . . . . . » 450.000

Cap. n. 72 — Premi di operosità e di rendimento, ecc (Consiglio di Stato) . . . . . . . » 27.500

Cap. n. 275 — Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari, ecc., per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità . . . » 2.000.000

Cap. n. 441 (aggiunto, in conto competenza) — Premi di operosità al personale addetto alla compilazione dell'elenco dei contribuenti possessori di redditi di ricchezza mobile di categoria *B* e *C* . . . . . » 100.000

Totale degli aumenti . . L. 2.902.500

b) *In diminuzione*:

**Cap. n. 277 — Contributi** diretti dello Stato a favore **dell'Unione** edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti . . . . L. 2.000.000

Cap. n. 440 (aggiunto, in conto competenza) — Spese di stampa e di ogni genere per la compilazione dello elenco dei contribuenti, ecc. . . . . . . . » 100.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.100.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

*In aumento*:

Cap. n. 36 — Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari, ecc. . . L. 47.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

*In aumento*:

Cap. n. 119 — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, retrocessi al Demanio dello Stato, ecc. . . . . . . . . . . . . . L. 470.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

*In aumento*:

Cap. n. 30 — Assegnazioni a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc. . . . . . . . . . L. 5.000.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 36 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc. . . . . . . . . . . . L. 275.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc. . . . . . . . . . . . L. 450.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Cap. n. 51 (modificata la denominazione) — Spese per l'applicazione dei Regi decreti 12 agosto 1927, n. 1580, e 29 luglio 1928, n. 1843, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione - Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 17 marzo 1932, n. 368, e relativo regolamento 23 giugno 1932, n. 904).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze*:
JUNG.

TABELLA *B*.

**Tabella di variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1932-33.**

BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 12 — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici . . . . . . . . . . . L. 300.000 —

Cap. n. 16 — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica, ecc. . . . . . . » 842.091,90

Totale degli aumenti . . . L. 1.142.091,90

b) *Modificata la denominazione*:

Cap. n. 3 — Ammende applicate al personale postelegrafico e penali inflitte ai titolari degli uffici di 1ª classe, ai ricevitori ed agli agenti rurali, da devolversi, in ragione della metà dell'importo, a favore dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, a norma dei Regi decreti 15 luglio 1923, n. 1694, e 3 gennaio 1926, n. 37.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Avventizi e loro assimilati, ecc. . . L. 2.300.000 —

Cap. n. 45-*bis* (di nuova istituzione) — Rimborso vaglia emessi nelle Terre Redente dopo il 1° novembre 1918 e non pagati . . . . . . . . » 30.000 —

Cap. n. 47 — Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, ecc. » 500.000 —

Cap. n 52 — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata, per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi, ecc. » 342.091,90

Cap. n. 53 (modificata la denominazione) — Compensi per lavori a cottimo relativi al servizio dei conti correnti postali . . . . . . . . » 210.000 —

Cap. n. 68 — Impianto di ricevitorie telegrafiche e fonotelegrafiche, ecc. . . . . . . . . . » 300.000 —

Cap. n. 76 (modificata la denominazione) — Spese di illuminazione, riscaldamento, aereazione, acqua, oggetti di cancelleria, trasporto e facchinaggio e per la formazione dei dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi. Francatura, telegrammi, abbonamento ai telefoni di servizio, locomozioni, codici e vocabolari. Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse relative all'Amministrazione provinciale . . . . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 77 (modificata la denominazione) — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporto e facchinaggio, fornitura e manutenzione di macchine da scrivere e calcolatrici, di mobili e di suppellettili relative all'Amministrazione centrale - Rimborso al Provveditorato medesimo delle spese per acquisto di carta da imballo, spago, ceralacca, paraffina, carta carbonata, nastri copiativi, stampati speciali e trasporto stampati . . . . » 250.000 —

Cap. n. 79 — Spese per bollo straordinario di cambiali, ecc. . . . . . . . . . . . . » 11.000 —

Cap. n. 102 — Versamento a costituzione del fondo di riserva, ecc. . . . . . . . . . . » 3.226.500 —

Cap. n. 109 (aggiunto, in conto competenza) — Versamento al Tesoro delle rate dovute all'Amministrazione postale-telegrafica dalla Società Italo-Radio, ecc. . . . . . . . . . . . L. 400.000

Totale degli aumenti . . . L. 8.569.591,90

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. L. 3.661.500

Cap. n. 4 — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario, ecc. . . . . . . . » 200.000

Cap. n. 20 — Spesa per la fornitura delle divise uniformi, ecc. . . . . . . . . . . . » 300.000

Cap. n. 26 — Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . . . . . . . . . » 200.000

Cap. n. 36 — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc. . . . . . . . » 36.000

Cap. n. 55 — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte, ecc. . . . . . . . . » 100.000

Cap. n. 56 — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti, ecc. . . . . » 80.000

Cap. n. 69 — Spese per collegamenti di enti pubblici e privati, ecc. . . . . . . . . . » 50.000

Cap. n. 75 — Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ecc. . . . . . . . . » 50.000

Cap. n. 78 (modificata la denominazione) — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese da corrispondere all'Istituto Poligrafico, per registri, carta, moduli, stampa e trasporti relativi . . . » 250.000

Cap. n. 82 — Retribuzione al personale delle ricevitorie degli uffici di 1ª classe, ecc. . . . . . » 2.500.000

Totale delle diminuzioni . . . . L. 7.427.500

c) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 16 — Sussidio annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici (art. 3 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042, e art. 1 del R. decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1739).

Cap. n. 19 — Versamento all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici della metà delle ammende pecuniarie applicate al personale postelegrafico e della metà delle penali inflitte ai titolari degli uffici di prima classe, ai ricevitori postelegrafici ed agenti rurali, ai sensi rispettivamente del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1694, e R. decreto 3 gennaio 1926, n. 37.

Cap. n. 34 — Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata, sui laghi, sui fiumi, sulla laguna veneta e sui bastimenti che non fanno servizio per conto dello Stato. Trasporti con il treno di lusso Simplon-Orient-Express. Nolo dei veicoli. Scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi.

Cap. n. 42 — Fornitura, manutenzione, trasporto e facchinaggio di materiali ed utensili ad uso della posta. Pubblicazioni tecniche, carte geografiche e simili nell'interesse del servizio postale. Casellari all'americana. Insegne per uffici postali e postelegrafici. Montacarichi ed altri impianti meccanici per il servizio postale; relativo esercizio e manutenzione degli impianti stessi. Acquisto e riparazioni di carretti per il trasporto effetti postali. Acquisto e riparazioni di oggetti di corredo delle carrozze postali.

Cap. n. 85 — Versamento all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo da parte dell'Amministrazione poste e telegrafi (art. 23 R. decreto 3 gennaio 1926, n. 37).

Cap. n. 86 — Versamento all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici dell'aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate agli uffici di 1ª classe, alle ricevitorie e alle agenzie, da destinarsi a scopi previdenziali a favore del personale delle ricevitorie postali-telegrafiche.

Cap. n. 89 — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione e la tubercolosi (Regi decreti nn. 3184 e 3158 del 30 dicembre 1923, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055). Contributo a carico dell'Amministrazione per l'assicurazione del personale sistemato con contratto a termine, ai sensi dei Regi decreti 6 gennaio 1927, n. 7, 15 agosto 1926, n. 1733, e 27 settembre 1926, n. 2226.

Cap. n. 104 — Assegnazione straordinaria per la costruzione o l'arredamento di edifici e per l'adattamento e l'ampliamento di quelli da acquistarsi, ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno:

(R. decreto 1° luglio 1926, n. 1209 - 7ª delle dieci rate) L. 10.000.000

(Legge 26 maggio 1930, n. 694 - 3ª delle dieci rate) . » 5.000.000

(R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1327 - 3ª delle quattro rate) . . . . . . . . . . . » 9.200.000

(R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284 - 2ª delle otto rate) . . . . . . . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 105 — Assegnazione straordinaria per l'acquisto e la costruzione di case economiche per il personale postelegrafonico (art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2243, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284) (7ª delle dieci rate).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze*:
JUNG.

---

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1500**.
**7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 10 novembre 1932-XI, sul decreto che autorizza una 7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

MAESTÀ !

Per l'erogazione di sovvenzioni straordinarie a favore di istituti scientifici superiori, rendesi necessario autorizzare una maggiore assegnazione di L. 200.000 al bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio corrente.

In conformità di recente deliberazione del Consiglio dei Ministri, la somma anzidetta viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33 sono disponibili lire 25.939.660;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33, è autorizzata una 7ª prelevazione nella somma di L. 200.000 da assegnare al capitolo n. 88: « Sussidi e incoraggiamenti ad istituti superiori d'istruzione commerciale e ad altri istituti e corpi scientifici » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1932 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 326, foglio 115.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1932, n. 1501.
**Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Allesina Maddalena fu Carlo in Poggio », con sede in Pogno, frazione del comune di Castelli Cusiani.**

N. 1501. R. decreto 24 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Allesina Maddalena fu Carlo in Poggio », con sede in Pogno, frazione del comune di Castelli Cusiani (Novara), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1932 - Anno XI*

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1502.
**Riconoscimento della personalità giuridica del Santuario della Madonna del Bosco in Imbersago di Robbiate Paderno.**

N. 1502. R. decreto 20 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Santuario della Madonna del Bosco in Imbersago di Robbiate Paderno (Como), e l'Ordinario diocesano di Milano, nella rappresentanza di detto Santuario, viene autorizzato ad accettare, da mons. Carlo Pensa e dal sac. Carlo Lucchini, la donazione dell'edificio del Santuario medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1932 - Anno XI*

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1503.
**Riconoscimento della personalità giuridica della Casa della Compagnia di Gesù, in Firenze.**

N. 1503. R. decreto 20 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa, con sede in Firenze, via del Parterre n. 2, della Compagnia di Gesù.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1932 - Anno XI*

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1504.
**Riconoscimento, agli effetti civili, del decreto 1° luglio 1930 del Vescovo di Ostia e Albano, concernente l'onere di un coadiutore al parroco di S. Maria delle Grazie, in Marino.**

N. 1504. R. decreto 20 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene concesso il riconoscimento, agli effetti civili, al decreto 1° luglio 1930 del Vescovo di Ostia e Albano, col quale è stato imposto al parroco di S. Maria delle Grazie in Marino l'onere di un coadiutore.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1932 - Anno XI*

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1505.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Vicaria curata di S. Maria della Purità, in Capo Molini.**

N. 1505. R. decreto 20 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene concesso il riconoscimento, agli effetti civili, al decreto 18 febbraio 1930 dell'Ordinario diocesano di Acireale concernente l'erezione in parrocchia autonoma della Vicaria curata di S. Maria della Purità in Capo Molini (Acireale).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1932 - Anno XI*

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932.
**Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di pietà di Bologna.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto 20 settembre 1928-VI (registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1928-VI, registro n. 7 Ministero economia nazionale, foglio n. 300) col quale i signori comm. avv. Cesare Colliva e ing. Aurelio Manaresi furono, rispettivamente, nominati presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Bologna, per un quadriennio a decorrere dalla data dello stesso decreto;

Considerato che col 20 settembre 1932 i predetti avv. Cesare Colliva ed ing. Aurelio Manaresi sono decaduti, per compiuto periodo, dalle cariche coperte e che quindi si manifesta la necessità di provvedere conseguentemente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

I signori comm. avv. Cesare Colliva e ing. Aurelio Manaresi sono rispettivamente riconfermati negli uffici di presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Bologna, per il quadriennio 21 settembre 1932-20 settembre 1936.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1932 - Anno XI*
*Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 110.* — BETTAZZI.

(7504)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1932.

**Determinazione delle caratteristiche tecniche dei buoni postali di risparmio da emettersi dal 1° dicembre 1932-XI.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1932-XI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 276 del 30 novembre 1932-XI, col quale vengono approvate le nuove tabelle d'interessi per i buoni postali di risparmio da emettersi a decorrere dal 1° dicembre 1932-XI;

Determina:

Le caratteristiche tecniche dei buoni postali di risparmio emessi a decorrere dal 1° dicembre 1932-XI, sono descritte nei seguenti articoli:

Art. 1.

I moduli per i nuovi buoni postali di risparmio (buoni postali fruttiferi) sono stampati su carta filigranata.

La filigrana occupa tutta la superficie di ciascun buono ed è costituita da un intreccio di rami in scuro frammezzati dalle lettere B P F e da piccoli Fasci Littori in chiaro. Tale intreccio è interrotto da un lato del buono in prossimità del luogo ove verrà stampata la cornice da uno spazio rettangolare chiaro nel quale appare in chiaro-scuro una spiga di grano sovrastante a due cornucopie versanti frutta.

I moduli per i buoni postali sono costituiti da:

1° contromatrice;
2° matrice;
3° buono;
4° talloncino.

La matrice, la contromatrice e il talloncino sono quasi identici e recano in scuro le diciture necessarie e il valore del buono. Nel fondo, con sopracolore differente a seconda dei tagli, sono riprodotte le leggende « BUONO POSTALE FRUTTIFERO » e il valore in lettere.

Il buono propriamente detto è delimitato da una cornice geometrica in linea bianca nella quale, agli angoli, è indicato il valore del buono.

Nella parte superiore della cornice è innestato lo stemma dello Stato.

La parte inferiore della cornice è interrotta al centro da un dischetto bianco recante il bollo a secco ed in prossimità della cornice all'interno, a sinistra e a destra, sono riprodotti per circa metà altezza due Fasci Littori.

Sempre nell'interno della cornice, a sinistra, dopo il fascio è riprodotta una figura maschile rappresentante un seminatore nell'atto di lanciare le sementi.

Nella parte centrale del buono sono indicate le leggende caratteristiche dei buoni postali.

Il buono è diviso dalla matrice a mezzo di un colonnino recante gli anni di emissione e dal talloncino a mezzo di un altro colonnino recante i mesi di emissione.

Il fondo è formato da linee ondulate che coprono l'intero modulo ad eccezione della parte centrale ricoperta da un minutissimo disegno rappresentante il motivo decorativo della filigrana, interrotto nel centro da una targa con il valore del buono postale. Il fondo dei colonnini degli anni e dei mesi di emissione è costituito da un millenomi con le diciture « BUONO POSTALE FRUTTIFERO ».

Nel rovescio dei buoni è riprodotta la tabella degli interessi e delle modalità per la riscossione, ed una piccola vignetta simboleggiante il risparmio fruttifero.

I buoni postali sono stampati in litografia per i tagli da L. 100, 500, 1000 e 5000 e in calcografia per quelli da L. 50.000 e 100.000.

Essi sono raccolti in libretti di numero dieci buoni fino al taglio di lire cinquemila e di cinque per quelli da cinquantamila e centomila.

La cornice di tutti i valori è stampata in colore nero-bleu.
I fondi da L. 100 sono stampati in colore grigio-verde.
I fondi da L. 500 sono stampati in colore azzurro.
I fondi da L. 1000 sono stampati in colore rosa.
I fondi da L. 5000 sono stampati in colore giallo.
I fondi da L. 50.000 sono stampati in colore violetto.
I fondi da L. 100.000 sono stampati in colore verde-bleu.
Il rovescio è stampato in azzurro chiaro.

Art. 2.

I buoni calcografici per i valori da L. 50.000 e L. 100.000 differiscono dai litografici solo per le seguenti caratteristiche:

1° mancano agli angoli della cornice le indicazioni del valore;

2° lo stemma innestato nella parte superiore della cornice è sostituito da una targa recante in stampa a rilievo con controstampa in incavo il valore del buono;

3° i Fasci Littori nell'interno della cornice occupano tutta l'altezza dei due lati minori;

4° la parte centrale del fondo, anzichè portare la targa con il valore del buono, reca un fregio calcografico nel cui centro è riprodotto lo stemma dello Stato.

Art. 3.

Ciascun taglio di buoni è ordinato in serie di 999.999 unità.

Le serie sono contradistinte, ciascuna, da una lettera dell'alfabeto a cominciare dalla lettera A.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI

*Il Ministro per le finanze:*
JUNG.

*Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI*
*Registro n. 1 Cassa dep. e prest., foglio n. 74.* — IANNARONE.

(7520)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1932.

**Riconoscimento del Fascio di Ciggiano (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 8 agosto 1932-X, con la quale il segretario del Fascio di Ciggiano (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Ciggiano (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1932 - Anno XI

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze*: JUNG.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1932 - Anno XI*
*Registro n. 9 Finanze, foglio n. 338.* — GUALTIERI.

(7505)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1932.
**Calendario di Borsa per l'anno 1933-XI.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 22 gennaio 1920, n. 139;
Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1924, n. 846;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;

Decreta:

Per l'anno 1933 si procederà, simultaneamente, per tutte le Borse dei valori, alla risposta dei premi, ai riporti, alla compensazione ed alla liquidazione, rispettivamente nei giorni:

23 - 24 - 25 e 31 gennaio;
20 - 21 - 22 e 28 febbraio;
23 - 24 - 25 e 31 marzo;
20 - 24 - 25 aprile e 1° maggio;
22 - 23 - 24 e 31 maggio;
20 - 21 - 22 e 30 giugno;
20 - 21 - 24 e 31 luglio;
22 - 23 - 24 e 31 agosto;
21 - 22 - 25 settembre e 2 ottobre;
21 - 23 - 24 e 31 ottobre;
22 - 23 - 24 e 30 novembre;
20 - 21 - 22 e 30 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche, nei giorni di sabato dei mesi di luglio, agosto e settembre, e nei giorni 6 e 7 gennaio, 15 - 17 - 21 e 22 aprile, 25 maggio, 15 - 24 e 29 giugno, 14 - 15 - 16 - 17 - 18 agosto, 18 e 19 settembre, 28 ottobre, 1 - 3 e 4 novembre, 7 - 8 - 25 e 26 dicembre.

Roma, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

*Il Ministro*: JUNG.

(7506)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 123 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Orbanich Biagio, figlio del fu Giuseppe e della fu Fosca Craizer, nato a Gimino il 13 dicembre 1891 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».

Con le presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Marianna fu Giuseppe e di Caterina Floricich, nata a Gimino il 5 marzo 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(5881)

N. 122 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Orbanich Giuseppe, figlio di Giuseppe e della fu Fosca Bosich, nato a Gimino il 16 dicembre 1889 e abitante a Gimino, e restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».

Con le presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Tancovic fu Antonio e fu Fosca Galante, nata a Gimino l'11 dicembre 1873.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(5882)

N. 117 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Orbanich » è di origine italiana e che in forma dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Orbanich Giacomo, figlio del fu Martino e di Marianna Crisanaz, nato a Gimino il 30 giugno 1876 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».

Con le presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marianna Cressina fu Matteo e di Antonia Crancich, nata a Gimino il 6 marzo 1881, ed ai figli nati a Gimino: Maria, il 19 settembre 1904; Martino, il 25 ottobre 1907; Giovanni, il 3 luglio 1910; Giuseppe, il 25 luglio 1912; Michela, il 1° dicembre 1914; Antonio, il 3 aprile 1920; Anna, il 1° ottobre 1921 e Fosca, il 4 aprile 1903; ed alla nuora Anna Zaccaria, fu Giovanni e di Antonia Piffar, moglie di Martino Orbanich, nata a Gimino il 12 luglio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: LEONE.

(5883)

N. 119 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Orbanich Marino, figlio del fu Santo e della fu Antonia Damianich, nato a Gimino il 24 aprile 1845 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».

Con la presene determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Matteo della defunta moglie Antonia Blascovich, nato a Gimino il 17 novembre 1897; alla nuora Santina Tomissich di Giacomo e fu Marianna Zaccaria moglie di Matteo Orbanich, nata a Gimino il 22 marzo 1896, ed ai nipoti, figli di Matteo Orbanich e di Santina Tomissich, nati a Gimino: Maria, il 31 dicembre 1919; Matteo, il 23 luglio 1921; Giovanni, il 27 dicembre 1923; Fosca, il 25 giugno 1925 ed Anna il 5 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(5884)

N. 118 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Orbanich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Iellenich, nato a Gimino il 6 dicembre 1865 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Caterina Cuhar di Giuseppe e fu Mattea Madrussan, nata a Gimino il 1° aprile 1881, ed ai figli nati a Gimino: Biagio, il 24 gennaio 1909 e Matteo, il 18 febbraio 1915; ai figli della prima defunta moglie, Fosca Madrussan, nati a Gimino: Maria, il 16 dicembre 1891 e Giuseppe, il 14 novembre 1900; alla nuora Maria Udovicich di Antonio e di Fosca Udovicich, moglie di Giuseppe Orbanich, nata a Gimino il 16 febbraio 1907, ed alla nipote Fosca, figlia di Giuseppe Orbanich e di Maria Udovicich, nata a Gimino il 16 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(5885)

N. 116 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del signor Orbanich Biagio, figlio di Matteo e della fu Santa Slivan, nato a Gimino il 16 aprile 1887 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Fosca Pucich di Matteo e di Francesca Tomissich, nata a Gimino, il 13 luglio 1901, ed ai figli della defunta prima moglie Anna Percacin, nati a Gimino: Biagio, il 20 marzo 1915, e Maria, il 29 maggio 1922; al fratello Giovanni, nato a Gimino il 1° gennaio 1889; alla cognata Maria Hrelia di Giuseppe e fu Fosca Bancich, moglie di Giovanni Orbanich, nata a Gimino l'11 ottobre 1892, ed ai nipoti, figli di Giovanni Orbanich e di Maria Hrelia, nati a Gimino: Giovanni, il 17 novembre 1915; Giuseppe, il 5 aprile 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(5886)

---

N. 95 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Orbanich Teresa ved. di Pasquale, figlia di Domenico Rovis e della fu Giovanna Tancovich, nata a Gimino il 21 maggio 1885 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».

Con presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Gimino: Anna, il 23 dicembre 1910; Giuseppe, il 16 marzo 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(5887)

---

N. 94 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Orbanich Martino, figlio del fu Giuseppe e della fu Fosca Petech, nato a Gimino il 14 ottobre 1851 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».

Con la presente diterminazion viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Santa Rovis fu Francesco e fu Giovanna Rencich, nata a Gimino il 21 ottobre 1855, ad ai figli nati a Gimino: Giovanni, il 5 maggio 1893; Carlo, il 10 febbraio 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(5888)

---

N. 96 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Orbanich Erminio figlio di padre ignoto e di Maria Orbanich, nato a Gimino il 10 aprile 1921 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(5889)

---

N. 113 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Orbanich Giacomo, figlio del fu Giovanni e della fu Marianna Hrelia, nato a Gimino il 23 luglio 1870 e abitante a Gimino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marianna Percacin fu Lorenzo e fu Fosca Antoncich, nata a Gimino il 1° marzo 1868, ed ai figli nati a Gimino: Maria, il 5 marzo 1897; Martino, l'11 novembre 1902; Lucia, il 1° luglio 1905; Michele, 18 settembre 1908, ed Antonio, il 12 ottobre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(5890)

---

N. 113/1 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Orbanich Giovanni figlio di Giacomo e della fu Maria Hrelia, nato a Gimino il 17 luglio 1895 e abitante a Gimino è restituito, a tutti gli effetti di legge, nela forma italiana di « Urbani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Fornasar di Giuseppe e di Caterina Ivancich, nata a Pedena il 17 gugno 1891, ed alla figlia Maria, nata a Gimino l'8 agosto 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(5891)

---

N. 112 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Orbanich Mariannina vedova di Matteo, figlia del fu Giovanni Orbanich e della fu Fosca Gaimovich, nata a Gimino il 27 novembre 1883 e abitante a Gimino, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie, nate a Gimino: Maria, il 26 novembre 1910 e Rosina, il 29 agosto 1915; al genero Orbanich Giuseppe fu Antonio e di Fosca Iurich, marito di Maria Orbanich, nato a Gimino il 22 aprile 1906; alle nipoti figlie di Giuseppe e di Maria Orbanich, nate a Gimino: Anna, il 13 gennaio 1927 e Fosca, l'8 aprile 1928 nonchè alla suocera Giovanna Orbanich fu Giuseppe Orbanich e fu Fosca Damianich, nata a Gimino il 27 dicembre 1852.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(5892)

N. 93 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Orbanich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Fosca Petech, nato a Gimino il 20 novembre 1845 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Valentich fu Antonio e fu Francesca Coren, nata a Gimino il 24 gennaio 1856.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(5893)

N. 108 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Orbanich » e « Iurich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge debbono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Orbanich Fosca, ved. di Antonio, figlia di Bortolo Iurich e della fu Lucia Tomissich, nata a Gimino l'8 maggio 1882 e abitante a Gimino, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani » e « Giuri » (Urbani ved. Fosca, nata Giuri).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Urbani » anche ai figli, nati a Gimino: Carlo, il 3 novembre 1908; Giusto, il 27 maggio 1912; Maria, il 20 gennaio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(5894)

N. 114 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Orbanich » e « Madrussan » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge debbono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Orbanich Antonia ved. di Valentino, figlia del fu Gasparo Madrussan e di Marianna Crisanaz, nata a Gimino il 23 maggio 1884 e abitante a Gimino, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani » e « Madrussani » (Urbani ved. Antonia, nata Madrussani).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Urbani » anche ai figli, nati a Gimino: Giuseppe, il 1° luglio 1911; Antonia, il 27 aprile 1913; Caterina, il 22 novembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, 23 gennaio 1931 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(5895)

N. 115 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Orbanich Martino, figlio del fu Giovanni e di Giovanna Fornasar, nato a Gimino l'11 novembre 1886 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Pamich di Antonio e fu Maria Pamich, nata a Gimino il 4 maggio 1899, ed ai figli, nati a Gimino: Rosina, il 23 marzo 1921; Giovanni, il 15 settembre 1923; Giuseppe, il 3 dicembre 1926; alla madre Giovanna Fornasar fu Gregorio e fu Francesca Gustarina, nata a Pedena il 13 settembre 1855, ved. di Giovanni Orbanich.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 gennaio 1931 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(5896)

---

N. 109 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Orbanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Orbanich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Fosca Tomissich, nato a Gimino il 28 novembre 1875 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urbani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Maria Orbanich fu Martino e di Marianna Crisanaz, nata a Gimino il 17 novembre 1879; ai figli, nati a Gimino: Giuseppe, il 10 settembre 1922; Francesco, il 1° settembre 1924; ai figli della prima defunta moglie Francesca Nacinovich, nati a Gimino: Giovanni, il 2 dicembre 1901; Antonio, il 31 agosto 1904; alla nuora Antonia Damianich fu Giacomo e di Maria Orbanich, moglie di Giovanni Orbanich, nata a Gimino il 22 settembre 1901; al nipote Antonio, figlio di Antonia e di Giovanni Orbanich, nato a Gimino il 6 gennaio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 gennaio 1931 - Anno IX.

*Il prefetto*: LEONE.

(5897)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 26 novembre 1932-XI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1932-XI, n. 1474, relativo all'approvazione del Protocollo firmato a Roma l'11 novembre 1932, per l'applicazione dell'Accordo del 7 luglio 1932, concernente la liquidazione del saldo della stanza di compensazione (clearing) italo-austriaca.

(7533)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 245.

### Media dei cambi e delle rendite

del 24 novembre 1932 - Anno XI

| | |
|---|---|
| S. U. America (Dollaro) | 19.60 |
| Inghilterra (Sterlina) | 62.50 |
| Francia (Franco) | 76.75 |
| Svizzera (Franco) | 377.35 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4.25 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.722 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 16.50 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 58.32 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 3.27 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.685 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.235 |
| Olanda (Fiorino) | 7.917 |
| Polonia (Zloty) | 219 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 160.62 |
| Svezia (Corona) | 3.41 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 77.20 |
| Id. 3,50 % (1902) | 75.10 |
| Id. 3 % lordo | 54.175 |
| Consolidato 5 % | 84.475 |
| Buoni novennali. Scadenza 1941 | 101.375 |
| Id. id. Id. 1934 | 101 — |
| Id. id. Id. 1940 | 101.40 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 85.50 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª *pubblicazione*).

## Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 20).

**Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.**

| DEBITO | NUMERO d'iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 5 % | 155757 | 95 — | Andreoni Giuseppe fu *Ferdinando*, dom. a Parma. | Andreoni Giuseppe fu *Federico*, dom. a Parma. |
| » | 465243 | 105 — | Rosso *Cherubino* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Chiandano Felicita ved. Rosso, dom. in *Arbassano* (Torino). | Rosso *Luigi-Cherubino* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Chiandano Felicita ved. Rosso, dom. in *Orbassano* (Torino). |
| » | 131494 | 210 — | Noè Eugenia *fu Felice*, minore sotto la p. p. *della madre Panzera Adele di Giuseppe*, ved. Noè, dom. a Figino Milanese, Comune di Trenno (Milano). | Noè Eugenia *di Aurelio*, minore sotto la p. p. *del padre*, dom. come contro. |
| » | 148754 | 40 — | Vitale *Maria* fu Matteo, minore sotto la p. p. della madre Puglisi Giovanna fu Giuseppe, ved. di Natale Matteo, dom. a Comiso (Siracusa). | Vitale *Anna-Maria* fu Matteo, minore ecc. come contro. |
| » | 373975 | 300 — | Di Vietri Maria-Giuseppa fu Michele, moglie di D'Ercole Saverio, dom. a Spinazzola (Bari); vincolata. | Di Vietri Maria-Giuseppa fu Michele, moglie di D'Ercole *Francesco-Saverio*, dom. a Spinazzola (Bari); vincolata. |
| » | 414119 | 215 — | Precetti Dino fu *Sante-Pietro, minore sotto la p. p. della madre Serafini Clementina* vulgo Agostina, *ved. di Precetti Sante-Pietro*, dom. in Aulla (Massa). | Precetti Dino fu *Pietro*, dom. come contro. |
| 3,50 %<br>Cons. 5 %<br>» | 775570<br>88972<br>256169 | 108,50<br>5 —<br>185 — | Ialungo Annina di Palmerino, moglie di Ciarniello Annibale, dom. a Bagnoli del Trigno (Campobasso), con usuf. vital. a Saia *Cristina* fu Luigi, ved. di Filacchione Giuseppe, dom. a Bagnoli del Trigno (Campobasso); vincolata come dote della titolare. | Intestata come contro, con usuf. vital. a Saia *Maria Cristina* fu Luigi, ved. Filacchione ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 256170 | 185 — | Ialungo Luisa di Palmerino, moglie di Cassone Michele, dom. a Bagnoli del Trigno (Campobasso), con usuf. vital. come la precedente. | Intestata come contro, con usuf. vital. come la precedente. |
| »<br>Cons. 5 % Littorio | 523972<br>72831 | 1250 —<br>1000 — | Giardina Rizzone Ignazio fu Emanuele, dom. a Modica (Ragusa). | Giardina Rizzone Ignazio fu Emanuele, *interdetto sotto la tutela di Sipione Vincenzo fu Michele*, dom. come contro. |
| 3,50 %<br>»<br>3,50 % (1912) | 796162<br>796163<br>39822 | 3010 —<br>2975 —<br>17,50 | Alberto Attilio / Alberto Orizia } di *Edoardo*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Caravino (Torino); con usuf. vital. a Bona Maria Teresa fu Carlo, moglie di Alberto *Edoardo*, dom. a Caravino. | Alberto Attilio / Alberto Orizia } di *Giacinto-Edoardo*, minori sotto la p. p. del padre, dom. come contro; con usuf. vital. a Bona Maria-Teresa fu Carlo, moglie di Alberto *Giacinto-Edoardo*, dom. a Caravino. |
| 3,50 % | 734627 | 350 — | Zunino Maria-Celestina detta Celeste di Emilio-Pio, moglie di Calegari *Teodoro* fu Antonio, dom. a Milano; vincolata. | Zunino Maria-Celestina detta Celeste di Emilio-Pio, moglie di Calegari *Angelo-Teodoro-Luigi* fu Antonio, dom. a Milano; vincolata. |
| Cons. 5 % | 358382 | 330 — | Cambiaghi *Maria* fu Elia, moglie di Gorla Giov. Battista fu Innocente, dom. a Monza (Milano); vincolata. | Cambiaghi *Annunciata-Maria* detta Maria fu Elia, moglie ecc., come contro. |
| » | 512913 | 350 — | Di Donato Stefano fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Caserta Maria, ved. di Di Donato Angelo, dom. a Castelmorrone (Napoli); con usuf. a Caserta Maria *fu* Giuseppe ved. ecc. | Intestata come contro; con usuf. a Caserta Maria *di* Giuseppe ecc. |
| »<br>» | 20269<br>89842 | 150 —<br>200 — | *Ruggiero* / *Ruggieri* } Salvatore di Ignazio, dom. a New York. | *Ruggera* Salvatore di Ignazio, dom. a New York. |

| DEBITO | NUMERO d'iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3,50 % | 707214 | 297,50 | Carnevale Schianca Giovanni fu Luigi Antonio, minore sotto la tutela di Lagorio Antonio fu Santo, dom. a Genova; con usuf. vital. a Gropallo *Eleonora* fu Giuseppe, ved. di Carnevale Schianca Luigi-Antonio. | Intestata come contro; con usuf. vital. a Gropallo *Maria-Eleonora* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 94883 | 25 — | Carnevale Schianca Giovanni fu Luigi Antonio, dom. a Sampierdarena (Genova); con usuf. vital. a Gropallo *Eleonora* fu Giuseppe, interdetta, ved. ecc. come la precedente. | Intestata come contro; con usuf. a Gropallo *Maria-Eleonora* fu Giuseppe, interdetta, ved. come contro. |
| » | 104888 | 250 — | | |
| 3,50 % | 707213 | 297,50 | Carnevale Schianca Giuseppe fu Luigi Antonio, minore sotto la tutela di Lagorio Antonio fu Santo, dom. a Genova; con usuf. vital. come la precedente. | Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente. |
| Cons. 5 % | 94882 | 25 — | Carnevale Schianca Giuseppe fu Luigi Antonio, dom. a Sampierdarena (Genova); con usuf. vital. come la precedente. | Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente. |
| 3,50 % | 707215 | 297,50 | Carnevale Schianca Pietro fu Luigi Antonio, minore sotto la tutela di Lagorio Antonio fu Santo, dom. a Genova; con usuf. vital. come la precedente. | Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente. |
| Cons. 5 % | 104889 | 250 — | Carnevale Schianca Pietro fu Luigi Antonio, minore sotto la p. p. della madre Gropallo *Eleonora* fu Giuseppe, ved. Carnevale Schianca, interdetta, sotto la tutela di Gropallo Giuseppe fu Giacomo, dom. a Sampierdarena (Genova); con usuf. vital. come la precedente. | Carnevale Schianca Pietro fu Luigi Antonio, minore sotto la p. p. della madre Gropallo *Maria-Eleonora* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro; con usuf. vital. come la precedente. |
| » | 94884 | 25 — | Carnevale Schianca Pietro fu Luigi Antonio, minore sotto la tutela di Gropallo Giuseppe, dom. a Genova; con usuf. vital. come la precedente. | Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 novembre 1932 - Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(7475)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Sistemazione idraulico-forestale del bacino montano « Rio Scorza » in provincia di Parma.**

Con decreto Ministeriale n. 2751 del 14 novembre 1932-XI, sono stati approvati l'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del Rio Scorza, nei comuni di Berceto e Solignano (Parma), previsti nel progetto 26 dicembre 1928, approvato con decreto Ministeriale dell'8 maggio 1929.

(7510)

**Riordinamento dei Consorzi di bonifica della « Bassa friulana ».**

Con decreto Reale 27 ottobre 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre successivo, al registro n. 17, foglio n. 70, è stato dichiarato estinto il Consorzio di bonifica della Bassa friulana, è stata riconosciuta la personalità giuridica ai consorzi dei tre bacini costituenti il Consorzio estinto e cioè i Consorzi di bonifica dei bacini Tagliamento, Stella e Corno e sono stati nominati commissari straordinari dei Consorzi stessi rispettivamente i signori: duca Eugenio Catenario dei Quadri, conte Antonio Ottelio, dott. Domenico Rubini.

(7511)

**Costituzione del Consorzio di bonifica del Rio Narcao in provincia di Cagliari.**

Con R. decreto 26 maggio 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno successivo, al registro n. 10, foglio n. 177, è stato costituito il Consorzio di bonifica del Rio Narcao, in provincia di Cagliari, sulla base della corografia e dell'elenco dei proprietari interessati uniti allo stesso decreto.

(7512)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.